

CARLO ANCONA, *Un processo giusto, ma giusto per chi?*, in «Il Margine. Mensile dell'Associazione Culturale "Oscar A. Romero"», 19/9, (1999), pp. 21-26.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/ilmarg>

Questo articolo è stato digitalizzato della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con l'Associazione culturale Oscar A. Romero all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe è un progetto di digitalizzazione di riviste storiche, delle discipline filosofico-religiose e affini per le quali non esiste una versione elettronica.

This article was digitized by the Bruno Kessler Foundation Library in collaboration with the Oscar A. Romero Cultural Association as part of the [HeyJoe](#) portal - *History, Religion, and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe is a project dedicated to digitizing historical journals in the fields of philosophy, religion, and related disciplines for which no electronic version exists.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) [Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale](#). Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell'opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](#). You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Un processo giusto, ma giusto per chi?

CARLO ANCONA

Il Parlamento ha varato la riforma costituzionale del «giusto processo»; si tratta, al di là dell'inutile sfarzo del termine usato, del ritorno al processo penale accusatorio, in vigore fino al 1992; in quell'anno la Corte Costituzionale lo aveva modificato, affermando che tra i compiti del processo vi era anche quello di accertare la verità, e non solo di garantire i diritti dell'imputato.

Secondo il nuovo sistema, la prova si forma esclusivamente in dibattimento, o almeno in contraddittorio delle parti, e la possibilità di utilizzare i risultati della precedente indagine deve essere limitata a pochi casi tassativi e rigorosamente circoscritti. Sono principi semplici e ragionevoli; ma per comprenderne l'esatto significato, è forse il caso di raccontare una storia quale potrebbe accadere, ed in qualche sua parte è certamente accaduta negli anni tra il 1989 e 1992.

Una storia vera

In occasione di un agguato armato, consumato da un gruppo di quattro criminali a volto scoperto, vengono uccisi gli aggrediti, numerosi passanti ed un carabiniere che ha cercato di intervenire. Grande è l'emozione dell'opinione pubblica, forte la richiesta di giustizia da parte del Paese. Alcuni testimoni ricostruiscono quattro identikit, che consente di risalire a dei pregiudicati; questi erano sottoposti ad intercettazione telefonica nell'ambito di indagini per reati di sfruttamento della prostituzione, e vengono ascoltati mentre parlano della loro sanguinosa impresa; i testimoni ne riconoscono le fotografie; vengono arrestati, e nel corso della perquisizione un poliziotto entra in un appartamento vicino alla loro abitazione, e trova delle armi che una rapida perizia stabilisce essere quelle usate nell'omicidio; uno dei quattro nel corso di regolare interrogatorio confessa, e conferma la presenza degli altri nell'azione.

Si va a dibattimento rapidamente, sulla apparente evidenza delle prove acquisite. In quella sede il correo che ha confessato, nel frattempo raggiunto da alcuni non casuali lutti in famiglia, si avvale della facoltà di non rispondere. Le

dichiarazioni rese al giudice delle indagini preliminari vengono lette, ma costituiscono prova solo nei suoi confronti: è la prima applicazione del giusto processo.

I testimoni, che nel frattempo sono stati raggiunti da significative anche se impalpabili minacce, dichiarano di non riconoscere più nessuno degli imputati; vengono ricordate le precedenti diverse dichiarazioni, ma esse non possono costituire prova, ancora una volta per effetto dei principi del giusto processo.

Le intercettazioni telefoniche erano state disposte in un procedimento per sfruttamento della prostituzione, ma senza che vi fossero gravi indizi di questo reato; sono quindi inutilizzabili, in questo come in quel procedimento. Le armi non possono essere esaminate: esse sono state trovate nel corso di una perquisizione illegittima, perché il decreto non riguardava il luogo ove erano custodite, e quindi è illegittima anche la loro acquisizione al processo.

I tre imputati che non hanno confessato vengono quindi assolti e scarcerati; la assoluzione viene confermata in appello ed in cassazione, perché nei loro confronti non vi era prova alcuna, una volta applicati i principi del giusto processo. Essi chiedono il risarcimento dei danni dovuti all'arresto illegittimo, che i giudici liquidano tenendo conto del massimo di legge, pari ad un miliardo (questa la somma prevista dalla legge «Carotti», in corso di approvazione). Nel frattempo, la vedova del carabiniere ottiene il pagamento del prezzo che lo Stato stabilisce per la vita dei suoi servitori, cioè cento milioni.

Il consenso e la memoria

A questo punto, qualcuno potrà forse chiedersi perché tale sistema sia stato ripristinato, e per giunta con legge costituzionale, in modo che su tale scelta non si possa tornare indietro; e perché lo si sia chiamato giusto processo, con enfasi a dir poco eccessiva, visto che esso può conseguire l'effetto di sentenza palesemente ingiuste.

La risposta non è difficile. Si è già detto che non si tratta di una novità, ma di un ritorno, con qualche ritocco, del processo accusatorio introdotto col codice del 1989: esso rimase in vigore per soli tre anni, poi venne la stagione delle riforme. E forse è il caso di ricordare come tale stagione venne introdotta.

Nel 1992 un attentato che non aveva precedenti in Italia per dispendio organizzativo, potenza di mezzi e dimensioni di effetti, uccideva Giovanni Falcone, sua moglie e l'intera scorta. Veniva ucciso un magistrato, ma soprattutto veniva colpito un simbolo, quello della giustizia che non si accontenta del ruolo di semplice garante dei diritti individuali, ma cerca di ottenere nel rispetto della legge la tutela di valori primari del vivere civile, e per prima la libertà di tutti. Oggi, in ossequio al nuovo lessico, potrebbe dirsi che veniva ucciso un simbolo della giustizia ingiusta.

Gli autori del delitto, nonostante i successivi terribili attentati, non ne han-

no tratto profitto, come invece era loro accaduto tante volte in precedenza. Quel progetto continuò ad andare avanti, forte della esperienza del lavoro della vittima, ma soprattutto della indignazione e della memoria dei cittadini; si realizzò in attività di indagini, sentenze, ma soprattutto creò un nuovo clima culturale.

Questo clima venne alimentato da un altro importante fatto: sempre in quella prima metà del 1992 a Milano iniziava la vicenda di Mani Pulite, suscitando attese, dichiarazioni di consenso, adesioni da parte di cittadini; sembrava che finalmente fosse possibile espugnare le cittadelle dell'impunità, realizzare il primato della legge nei confronti di tutti, punire almeno le forme più scoperte di arroganza.

In esso si inserirono le sentenze della Corte Costituzionale, ed alcune successive e timide leggi, le quali consentirono che nei processi potesse tenersi conto dei risultati delle indagini. Gli avvocati iniziarono i loro scioperi, i professori di diritto elevarono alte proteste; ma il nuovo sistema ha resistito per anni, perché era fondato su un elevato consenso dei cittadini, del quale il legislatore doveva tenere conto.

Sarebbe facile sostenere che ora il ritorno al passato è avvenuto solo perché sono passati troppi anni per la capacità di memoria degli Italiani; e che solo per questa ragione quel clima è cessato, le leggi che allora furono varate contro la criminalità sono state abrogate, e le sentenze della Corte Costituzionale impedito con la riforma della stessa Costituzione.

Si tratta di affermazione esatta, ma non esauriente. È vero che negli ultimi tempi a difesa delle norme processuali del 1992 si sono levate solo poche e talora stonate voci di singoli giudici, e non più la memoria dei cittadini, la loro capacità di indignazione; nessuno si è accorto che con il ritorno al passato anche la morte di Falcone, come quelle che la precedettero e quelle che la seguirono, è stata inutile. E questo risultato è ragione di preoccupazione, perché un Paese che non conservi memoria dei momenti più gravi della sua vita dimostra di essere ormai indifferente, e quindi rassegnato, nei riguardi della propria sorte; sventurato è il Paese che ha bisogno di eroi, ma ancor più sventurato quello che li dimentica.

Ma quella che precede è solo una esposizione parziale della verità.

Il ruolo dei Pubblici Ministeri

Il sistema processuale entrato in vigore nel 1992 si distingueva dal precedente perché consentiva l'utilizzazione nel processo delle prove raccolte in sede di indagine dal pubblico ministero. A questo era così esplicitamente riconosciuta la natura di organo di giustizia, che lavora allo scopo di accertare la verità prima del processo ed in funzione di questo; con la conseguenza che non era sensato disperdere il risultato delle sue indagini, considerandole inutilizzabili ai fini della decisione del giudice.

È proprio su questo punto che si è combattuta la dura battaglia di idee e di messaggi, che ha condotto alla scelta attuale. Da un lato una forte corrente di opinione, animata da professori (alcuni, ma non tutti, al soldo del potente di turno), avvocati, partiti politici, ha ricordato che il pubblico ministero rappresenta l'accusa, e quindi in sede di indagine tende a valorizzare gli elementi di fatto favorevoli alla sua tesi; e che in un processo degno di un Paese civile deve essere assicurata la parità delle parti processuali nella formazione della prova. Si tratta di argomenti astratti ma non peregrini, motivati non soltanto da un disegno di ritorno alla impunità dei potenti, ma anche dall'illusione che l'ideologia prevalga sulla realtà.

Dapprima tale corrente culturale ha cercato di ottenere la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, ma qui si è scontrata con la resistenza di tutti i magistrati, che in tale intervento vedevano un gravissimo attentato all'indipendenza della magistratura, scaduta a semplice affermazione di principio una volta che il pubblico ministero non fosse più stato indipendente. Ha quindi imboccato la via della riforma processuale, del ritorno ai principi del processo accusatorio.

A questo disegno si sono contrapposti non più tutti i magistrati, ma i pubblici ministeri, o meglio quelli di loro che riuscivano a comparire più degli altri nelle prime pagine dei giornali. Essi hanno ricordato che il processo accusatorio si era rivelato un'arma spuntata contro la delinquenza di ogni genere. Ma, insieme e contraddittoriamente, la sostanza che appariva dai loro messaggi e dai loro sistemi di lavoro disegnava una marcata differenza di cultura tra pubblico ministero e giudice, il primo inquisitore ed il secondo imparziale organo di giustizia. Pochi esempi a riguardo basteranno.

Su istanza dei magistrati del pubblico ministero, in Consiglio superiore della Magistratura si è introdotto il principio delle attitudini specifiche, per cui un pubblico ministero esperto dovrebbe essere sempre preferito ad un giudice per le funzioni di Procuratore della Repubblica, indipendentemente dalle capacità personali di professionalità ed equilibrio.

Per anni, la Associazione Magistrati si è battuta per la temporaneità delle funzioni direttive, in particolare di quella di Procuratore della Repubblica; per evitare incrostazioni di potere, compromissione ambientale, collusione con poteri forti locali e nazionali, che potevano nascere dalla durata in quelle funzioni. Il potere politico negava risposta, perché a quelle incrostazioni, collusioni, compromissioni era interessato. Improvvisamente, dopo il 1992, le parti si sono invertite: alcuni politici hanno proposto la temporaneità, ma le correnti che messe insieme formano la maggioranza della Associazione Magistrati hanno cambiato parere, protestando che così si rischiava di disperdere l'esperienza degli attuali dirigenti delle Procure, i protagonisti di Mani Pulite e di altri importanti processi.

Affermando la specificità delle diverse funzioni e la incomunicabilità del-

le relative esperienze, identificando addirittura la funzione di pubblico ministero in persone determinate, tali messaggi hanno contribuito a formare l'immagine della natura separata e diversa del pubblico ministero rispetto al giudice, ed hanno giustificato le tesi di chi voleva che la sua attività di ricerca della prova rimanesse estranea al processo.

Ad essi si è aggiunta la esperienza dell'azione concreta. I pubblici ministeri hanno occupato gli spazi dell'informazione con interviste o informazioni su indagini, hanno talora discrezionalmente utilizzato mezzi del tutto sproporzionati alla dimensione dei reati perseguiti (in Trentino sono addirittura volati gli elicotteri per verificare l'abitabilità dei rifugi alpini); marcando anche in questo modo la differenza con i giudici, quasi mai citati dagli organi di stampa, talora privi di mezzi anche per il più elementare adempimento dei loro compiti, e che non possono formulare apprezzamenti discrezionali di sorta.

In questi anni, in tutta Italia, si sono visti arresti clamorosi seguiti poi dal riconoscimento della palese infondatezza delle accuse; indagini lunghissime diffuse dalla stampa, che dopo anni si sono concluse con archiviazione per assenza di indizi; dispiego impressionante di mezzi di indagine, per l'accertamento di reati di modesta entità. Con comprensibile disorientamento della pubblica opinione, che presto si è trasformata in diffidenza, quando ci si è resi conto che un potere discrezionale nei suoi modi d'esercizio veniva esercitato senza alcuna forma di responsabilità.

In tale situazione, il ritorno ad un processo che vede distinti e lontani tra loro i ruoli processuali di pubblico ministero e di giudice è apparso nella prospettiva di molti cittadini l'unica reazione possibile alle dilapidazione di risorse, all'eccesso di presenza nella informazione, alla discrezionalità non dell'azione penale ma certamente dell'investimento investigativo. In questo modo, almeno, il pubblico ministero è costretto a prevedere che le sue indagini sono sempre a rischio in un successivo processo, e quindi ad agire con maggiore prudenza.

La conclusione

Il risultato era quindi scontato; è stato poi accelerato dalla forte pressione degli avvocati, che nel mese di luglio hanno interrotto tutti i processi penali con uno sciopero di oltre un mese, per ottenere al più presto la riforma della Costituzione nel senso desiderato. Senza che nessuno si scandalizzasse, perché è ormai ritenuto normale che le corporazioni possano e debbano condizionare il legislatore, anche quello costituente.

Con tale prova di forza, gli avvocati hanno reso evidente a tutti che i processi possono essere celebrati e la legge può essere applicata solo se loro lo consentono; e che nessuno può costringerli a collaborare all'esercizio della giurisdizione, che invece a sua volta non può fare a meno di loro. In questa lotta che

li ha contrapposti non già ai pubblici ministeri, ma alla Costituzione ed alla legislazione vigente, hanno trovato la ragion d'essere di una soggettività politica che non avevano mai avuto; e si sono fatti forti del loro numero sempre più elevato, della loro presenza diffusa in ogni sede della vita istituzionale, per ottenere successo.

Anni or sono un sociologo sosteneva che nei paesi ad organizzazione complessa i servizi non hanno la funzione di esaudire le esigenze dei cittadini, ma anzi di rendere più difficile tale soddisfazione, in modo da consentire lo sviluppo di nuove occasioni di lavoro per i ceti professionali addetti al settore. In quest'ottica, può sostenersi che il nuovo processo abbia lo scopo di tutelare, oltre ai diritti dell'imputato, anche le prospettive di lavoro degli avvocati.

Ecco quindi le ragioni, che hanno condotto al ritorno del processo del 1989.

Resta da parlare del nome adottato; avendo il coraggio (o l'impudenza) della propria vanità, o forse invece effettuando una operazione promozionale che cerca di nascondere dietro l'apparenza del nome i vizi del prodotto, i vincitori non si sono accontentati del semplice ritorno del rito accusatorio, ma hanno voluto celebrare il frutto della vittoria con la definizione di «giusto processo».

In un senso, tuttavia, la nuova definizione può considerarsi esatta. Il nuovo processo è teso a realizzare risultati almeno tendenzialmente in armonia con i rapporti di forza esistenti nella società; in esso può avere successo chi dispone delle fonti di prova in giudizio, e quindi chi le può influenzare e gestire. Di conseguenza non è strumento di sovversione e trasgressione rispetto ai poteri di fatto, non cercherà di introdurre per via giudiziaria il principio eversivo di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge; si è adeguato al clima culturale da sempre esistente in Italia; e per tale via ed entro tali limiti può essere definito «giusto».

La scelta della legge costituzionale è stata adottata per superare l'ultimo ostacolo che si poneva sulla via dei riformatori, le sentenze della Corte Costituzionale, che in applicazione dei principi della Costituzione erano fautrici del «processo ingiusto». Ed ha l'effetto di consolidare nel tempo il risultato, che ora non potrà più essere rimesso in discussione da leggi ordinarie.

Rimane il problema della protesta che da tante parti si leva per i delitti che ormai insanguinano anche città una volta sicure ed opulente. Il giusto processo certamente non le appagherà. Può darsi che nel prossimo futuro possano esservi dei ripensamenti; ma per il momento ha vinto il messaggio prevalente nei mezzi di informazione, quello secondo il quale tra i problemi principali del Paese sono da considerarsi allo stesso livello da un lato la corruzione del regime ed il crimine organizzato, e dall'altro i magistrati che operano per tentare di reprimere tali delitti, ma che secondo alcuni ne affermano falsamente la esistenza per perseguire oscuri disegni di potere. ■